

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1331

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOSCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1995

Norme in materia di telecomunicazioni e di distribuzione di
programmi sonori e televisivi via cavo e via satellite

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge costituisce un recepimento quanto meno parziale delle conclusioni raggiunte al termine dell'indagine conoscitiva sulla multimedialità, condotta dall'8ª Commissione permanente del Senato nella seconda metà del 1994. A tale indagine si fa riferimento sia per la descrizione del contesto di trasformazioni tecnologiche e di mercato, sia per le motivazioni che possono supportare taluni cambiamenti di natura istituzionale.

In particolare qui si intende sottolineare:

a) il processo di convergenza delle tecnologie e degli operatori di mercato, nei settori delle telecomunicazioni in senso stretto, dell'emittenza radiotelevisiva e dell'informatica;

b) le grandi prospettive di sviluppo di tali comparti che insieme costituiscono il settore delle comunicazioni e della multimedialità;

c) la necessità di avviare una riforma della legislazione vigente e la determinazione di un quadro di governo del sistema anche per allinearsi alle iniziative europee e mondiali;

d) l'opportunità di definire una nuova normativa con più ampi margini di flessibilità sulla base di principi generali relativamente stabili.

Il disegno di legge intende affrontare tali questioni con particolare riguardo alle telecomunicazioni in senso stretto e alla distribuzione di programmi via cavo e via satellite: per quanto concerne la radiodiffusione televisiva via etere e i problemi di posizioni dominanti nell'intero sistema si rinvia ai disegni di legge di riassetto presentati dalle diverse forze politiche. Al riguardo si osserva che l'esame del presente disegno di legge potrà utilmente abbinarsi ed inte-

grarsi ai medesimi, contenendo in ogni caso norme di rinvio elastico al provvedimento di riforma della diffusione via etere.

Gli aspetti più rilevanti del provvedimento sono i medesimi:

a) la costituzione di un Comitato parlamentare delle comunicazioni, come organo snello di indirizzo e di partecipazione alle decisioni più rilevanti per l'intero sistema, che, per quanto concerne l'emittenza via etere, assume anche le competenze della Commissione di vigilanza, conseguentemente da sopprimere;

b) la previsione di un Ministero delle comunicazioni che assorbe le competenze in materia di editoria, informazione pubblica e spettacolo attualmente esercitate dalla Presidenza del Consiglio, rappresentando il centro di impulso della politica industriale del settore sia per quanto concerne l'*hardware* che il *software*;

c) un Comitato interministeriale per le comunicazioni, che coordina le iniziative di più Ministeri in ordine allo sviluppo della multimedialità;

d) la previsione di un fondo per l'innovazione tecnologica per le comunicazioni, al fine di agevolare il lancio di iniziative nel settore della multimedialità;

e) l'istituzione di un'Autorità nazionale delle comunicazioni, articolata in due commissioni largamente indipendenti, che operano tuttavia con un unico Presidente; la prima commissione assume le competenze attualmente esercitate dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, nonchè tutte quelle che saranno ad essa demandate dal riassetto della radiodiffusione sonora e televisiva via etere. La seconda commissione assume la veste di regolatore tecnico-economico nel settore delle comunicazioni e della distribuzione di programmi sonori e televisivi via cavo e via satellite;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

f) la delegificazione di larga parte dell'attuale codice postale delle telecomunicazioni (che risale al 1973), fissando in modo analitico principi guida per la redazione di un regolamento sulle tele-

comunicazioni e sulla distribuzione di programmi sonori e televisivi via cavo e via satellite sulla base delle conclusioni dell'indagine conoscitiva sulla multimedia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Politica nazionale delle comunicazioni)

1. Sono organi della politica nazionale in materia di comunicazioni:

- a) il Comitato parlamentare per le comunicazioni, di seguito denominato Comitato parlamentare;
- b) il Ministero delle comunicazioni;
- c) il Comitato interministeriale per le comunicazioni;
- d) l'Autorità nazionale delle comunicazioni, di seguito denominata Autorità.

2. Per politica nazionale in materia di comunicazioni si intendono le misure adottate dagli organi di cui al comma 1 nei settori delle telecomunicazioni, dell'emittenza radiotelevisiva, della distribuzione di programmi sonori e televisivi via cavo e via satellite, dell'informatica e dell'elettronica di consumo ad esse applicate, dell'editoria e degli altri comparti dell'industria culturale.

Art. 2.

*(Comitato parlamentare
per le comunicazioni)*

1. È costituito un Comitato parlamentare per le comunicazioni, composto da cinque deputati e cinque senatori nominati dai Presidenti delle due Camere, rispettando la proporzione esistente tra i diversi gruppi parlamentari.

2. Il Comitato:

- a) esercita le competenze assegnate alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e le altre demandate dalla legge di riforma del sistema della radiodiffusione sonora e televisiva via etere;

b) formula indirizzi generali in ordine ad uno sviluppo del sistema delle comunicazioni compatibile con la tutela del pluralismo e con la completezza dell'informazione ai cittadini;

c) nomina i componenti dell'Autorità;

d) esercita le competenze di cui all'articolo 8, comma 2, in ordine all'approvazione e alla eventuale successiva modifica e integrazione del regolamento generale delle telecomunicazioni e della distribuzione di programmi sonori e televisivi via cavo e via satellite;

e) approva il piano di privatizzazione della Stet, ai sensi dell'articolo 10;

f) esprime parere sullo schema di piano nazionale delle telecomunicazioni 1995-2004.

3. Dalla data di costituzione del Comitato è soppressa la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Art. 3.

(Ministero delle comunicazioni)

1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assume la denominazione di Ministero delle comunicazioni.

2. Il Ministero:

a) sulla base delle direttive del Comitato interministeriale delle comunicazioni, determina gli obiettivi di sviluppo economico dei settori delle comunicazioni, in ordine ad una sempre più estesa soddisfazione della domanda dei consumatori ed una sempre maggiore competitività dell'offerta nazionale;

b) coerentemente con gli obiettivi di cui alla lettera a) determina indirizzi per l'attività dell'Autorità in ordine alla regolamentazione dei settori delle comunicazioni;

c) assume le competenze in materia di editoria, informazione pubblica e di spettacolo attualmente esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

d) rappresenta il Governo nelle sedi comunitarie ed internazionali in ordine ai settori delle comunicazioni;

e) analizza e studia, le prospettive di evoluzione economica, tecnica e giuridica dei settori delle comunicazioni sul piano nazionale ed internazionale;

f) adotta e pubblica, avvalendosi dell'Istituto superiore delle telecomunicazioni, le norme tecniche per la omologazione e la utilizzazione degli apparati terminali suscettibili di essere collegati direttamente o indirettamente alle reti di telecomunicazione e rilascia i relativi certificati;

g) avvalendosi dell'Istituto superiore delle telecomunicazioni, omologa le apparecchiature di telecomunicazione;

h) esercita, su proposta dell'Autorità, le competenze già spettanti al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in ordine all'approvazione del piano di ripartizione delle radiofrequenze;

i) su proposta dell'Autorità, previo parere del Comitato parlamentare per le comunicazioni, adotta il piano nazionale delle telecomunicazioni 1995-2004;

l) su proposta dell'Autorità, stipula e approva i contratti di pubblico servizio con concessionari di telecomunicazione;

m) esercita le competenze assegnate dalla legge di riforma del sistema di radio-diffusione sonora e televisiva via etere ovvero, fino all'entrata in vigore della medesima, quelle demandate dalla legislazione vigente in materia al Ministero delle poste e telecomunicazioni, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a);

3. Il dipartimento dello spettacolo e il dipartimento per l'informazione e l'editoria sono trasferiti alle dipendenze del Ministero delle comunicazioni. Il personale ivi impiegato conserva *ad personam* il trattamento economico conseguito all'atto del trasferimento.

4. È abrogato l'articolo 11 del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71; sono conseguentemente modificati i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto-legge.

Art. 4.

*(Comitato interministeriale
per le comunicazioni)*

1. È costituito il Comitato interministeriale per le comunicazioni, composto da:

- a) il Ministro delle comunicazioni, che lo presiede;
- b) il Ministro del tesoro;
- c) il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- d) il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- e) il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;
- f) il Ministro della pubblica istruzione;
- g) il presidente dell'Autorità.

2. Il Comitato:

a) su proposta del Ministro delle comunicazioni, approva direttive volte a coordinare le azioni delle pubbliche amministrazioni in ordine allo sviluppo dei settori delle comunicazioni, alla competitività dell'offerta nazionale, sia per quanto riguarda le infrastrutture che i servizi e i contenuti, alla soddisfazione dei consumatori, con particolare riguardo all'adeguamento, alla modernizzazione, alla integrazione delle reti della pubblica amministrazione;

b) su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, approva piani di rilancio del settore industriale delle telecomunicazioni e di quello del *software*;

c) formula proposte in ordine alla revisione di leggi o regolamenti che dispongono in materia di procedimenti amministrativi finalizzati all'offerta di servizi ai cittadini, in relazione agli obiettivi di cui alla lettera a);

d) su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, approva piani di adeguamento del sistema formativo sia per quanto concerne la definizione di

profili professionali e di relativi percorsi formativi richiesti dallo sviluppo delle comunicazioni nonchè di integrazione dei programmi della scuola dell'obbligo e della scuola superiore per quanto concerne l'utilizzo di nuovi mezzi di comunicazione;

e) su proposta del Ministro delle comunicazioni, approva progetti pilota nel settore delle comunicazioni con priorità per la modernizzazione e la integrazione delle reti pubbliche e per lo sviluppo di reti mirate alle esigenze delle piccole e medie imprese, della scuola, delle università, dei beni culturali e degli altri servizi sociali;

f) su proposta del Ministro delle comunicazioni formula criteri generali per il finanziamento dei progetti pilota di cui alla lettera e) a valere sul Fondo per l'innovazione tecnologica nelle comunicazioni di cui all'articolo 5;

g) coordina i progetti di ricerca nei settori delle comunicazioni, avviando le procedure per un nuovo progetto finalizzato delle telecomunicazioni incentrato, tra l'altro, sulle problematiche della multimedialità e della trasmissione in forma numerica;

h) promuove la costituzione di un consorzio tra operatori pubblici e privati per la realizzazione di un sistema satellitare nazionale;

i) esamina i problemi di trasparenza, di *privacy*, di protezione dei dati e di tutela della proprietà intellettuale connessi ai settori delle comunicazioni, formulando proposte di revisione legislativa e regolamentare.

3. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati dal presidente altri Ministri, dirigenti di pubbliche amministrazioni, i presidenti dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, della SIAE, del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni, il direttore dell'Istituto superiore delle telecomunicazioni, nonchè rappresentanti delle regioni o dei comuni interessati in relazione alla discussione di progetti pilota in aree territoriali individuate. Le funzioni di segreteria del Comitato sono esercitate dal segretario generale del Ministero delle comunicazioni.

Art. 5.

(Agevolazioni finanziarie e fiscali)

1. È istituito un Fondo per l'innovazione tecnologica nelle comunicazioni, presso il Ministero delle comunicazioni.

2. Al Fondo affluiscono:

a) quote del gettito derivante dai canoni di concessione e dalle tasse di autorizzazione per infrastrutture e servizi di telecomunicazione, nonchè per radiodiffusione o distribuzione di programmi sonori e televisivi;

b) il gettito derivante da un apposito sovrapprezzo sulle tariffe per i servizi di telecomunicazione;

c) una quota parte del gettito derivante dall'imposta nazionale sulle comunicazioni, come istituita dalla legge di riforma del sistema di radiodiffusione sonora e televisiva via etere, ovvero, fino all'entrata in vigore della medesima, di una quota parte del gettito derivante dal canone di abbonamento alla radiodiffusione.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentita l'Autorità.

4. A valere sul fondo di cui al comma 1 possono essere parzialmente finanziati, secondo criteri di priorità determinati dal Comitato interministeriale per le comunicazioni, progetti pilota nel settore delle comunicazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), iniziative finalizzate agli obiettivi prioritari individuati in sede comunitaria circa lo sviluppo della società dell'informazione, progetti di adeguamento tecnologico dell'emittenza locale volti all'utilizzo del satellite e alla trasmissione in forma numerica.

5. Con regolamento emanato dal Ministro delle comunicazioni, previo parere dell'Autorità, sono indicate le modalità per la presentazione delle domande, per la deliberazione ministeriale, per l'erogazione dei contributi di cui al comma 4, e per l'attività di controllo da parte del Ministero.

6. Fino a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, concede una detassazione degli utili ad imprese che si impegnano a reinvestirli nella posa in opera di cavi in fibra ottica come infrastruttura di telecomunicazione e per la distribuzione di programmi radiofonici e televisivi.

7. Fino a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono esenti da IVA gli acquisti di parabole per ricezione via satellite da collegare ad antenne condominiali ovvero ad antenne posizionate su immobili unifamiliari, secondo *standard* tecnici disposti dal Ministero delle comunicazioni, nonchè le annesse operazioni di installazione.

8. La detassazione di cui al comma 6 e l'esenzione di cui al comma 7 sono concesse nel limite delle risorse rese disponibili dal maggior gettito derivante dall'incremento del 2 per cento dell'IVA su videoregistratori, tv a colori, *compact disk*, giradischi stereo HI-FI, apparecchi fotografici, proiettori per diapositive, calcolatrici tascabili, *home computers*, cassette non registrate, pellicole fotografiche a colori, pellicole per diapositive, riparazione radio, riparazione tv, con esclusione di quanto indicato al comma 7, nonchè da una quota del canone di abbonamento alla radiodiffusione, secondo quanto stabilito con appositi decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle comunicazioni. Nei medesimi decreti sono indicate le modalità della richiesta del beneficio, i criteri di priorità nella sua assegnazione, le modalità di erogazione e i controlli sui beneficiari.

Art. 6.

(Autorità nazionale delle comunicazioni)

1. È costituita l'Autorità nazionale delle comunicazioni, composta da sette componenti nominati dal Comitato parlamentare tra personalità di riconosciuta competenza e di notoria indipendenza nei settori delle comunicazioni.

2. L'Autorità nomina un presidente e si articola in due commissioni, costituite ciascuna da tre membri più il presidente dell'Autorità medesima. Ogni commissione delibera in via definitiva sulle materie di competenza ai sensi dei successivi commi, salva la remissione ad una riunione plenaria dell'Autorità, su istanza anche di un solo componente. Nella deliberazione prevale, in caso di parità, il voto del presidente.

3. La prima commissione esercita le competenze attualmente assegnate al Garante per la radiodiffusione e l'editoria dalla legislazione vigente, nonché quelle in ordine ai contenuti della comunicazione che saranno determinate con legge di riforma del sistema di radiodiffusione sonora e televisiva via etere.

4. La seconda commissione:

a) esercita le competenze già attribuite al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in ordine alla predisposizione ed approvazione del piano di assegnazione delle radiofrequenze e propone al Ministero delle comunicazioni uno schema di ripartizione delle medesime;

b) rilascia e adegua le concessioni per la costruzione e l'esercizio di infrastrutture di telecomunicazione in ambiti pluriregionali e nazionali;

c) rilascia e adegua le autorizzazioni per l'offerta di servizi di telecomunicazione e per la distribuzione di programmi radio-televisivi via cavo o via satellite;

d) nell'ambito degli atti di concessione di autorizzazione, determina obblighi per i titolari in ordine alla pubblicità delle condizioni di offerta dei servizi, alla qualità, alla affidabilità, alla continuità di esercizio dei medesimi;

e) tutela gli utenti dei servizi, semplificando le procedure per la fornitura, determinando i termini per l'evasione di reclami e segnalazioni, stabilendo i casi in cui reclami e segnalazioni possono essere rivolti direttamente all'Autorità, nonché le sanzioni e le fattispecie di indennizzo automatico a favore dell'utente in caso di inadempienze delle clausole concessorie e autorizzatorie o del contratto di pubblico servizio;

f) regola le tariffe di accesso alle reti e dei servizi di telecomunicazione secondo i principi determinati nel regolamento generale di cui all'articolo 8;

g) istruisce i contratti di pubblico servizio concernenti il servizio universale nelle telecomunicazioni;

h) determina e riscuote i canoni di concessione e le tasse di autorizzazione nonché il sovrapprezzo tariffario di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b; determina ed eroga le compensazioni per oneri di servizio universali previste dai contratti di pubblico servizio;

i) controlla il rispetto della normativa tecnica emanata dal Ministero delle comunicazioni e dispone obblighi e divieti per i soggetti concessionari e autorizzati finalizzati all'interconnessione delle reti e alla interoperabilità dei servizi;

l) vigila e controlla sul rispetto degli obblighi contenuti negli atti di concessione e di autorizzazione;

m) esercita eventuali altre competenze assegnate dalla legge di riforma del sistema di radiodiffusione sonora e televisiva via etere.

5. L'Autorità determina con proprio regolamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, gli elementi conoscitivi che i titolari di autorizzazione e concessione ai servizi della presente legge sono obbligati a fornire, nonché i poteri di ispezione, di accesso e di acquisizione della documentazione di cui si avvale.

6. Per l'attività di controllo l'Autorità può avvalersi degli uffici periferici del Ministero delle comunicazioni addetti al controllo delle concessioni, delle autorizzazioni e delle emissioni radioelettriche, i quali sono tenuti ad adempiere senza indugio ai compiti loro affidati dall'Autorità, potendo disporre in tali casi dei poteri di cui al comma 5.

7. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria cessa dalle sue funzioni all'atto della nomina dei componenti l'Autorità.

8. È fatta salva, rispetto ad ogni disposizione della presente legge, alle competenze da essa attribuite ed agli atti e provvedi-

menti assunti in base ad essa da qualunque organo ivi previsto, l'applicazione della disciplina a tutela della concorrenza prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 7.

(Organizzazione dell'Autorità)

1. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati nè ricoprire cariche in uffici pubblici. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo. Per almeno due anni dalla cessazione dell'incarico il presidente ed i membri dell'Autorità non possono intrattenere rapporti di collaborazione, consulenza o di impiego con imprese operanti nei settori delle comunicazioni.

2. I funzionari dell'Autorità nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio.

3. Le indennità spettanti al Presidente ed ai membri sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro.

4. L'Autorità ha autonomia organizzativa, contabile ed amministrativa nei limiti degli stanziamenti iscritti in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo ed il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. L'Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, dispone di un ruolo organico del personale e determina il trattamento giuridico ed economico del personale, nonchè le disposizioni volte a disciplinare la gestione finanziaria assicurando la trasparenza e la pubblicità delle entrate e delle spese.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è definita la pianta orga-

nica dell'Autorità che non può eccedere le quattrocento unità.

7. Per la copertura dei posti in organico relativi a professionalità corrispondenti alle qualifiche funzionali fino alla VII compresa, si provvede mediante trasferimento di personale già dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previo decreto del Ministro delle comunicazioni, inquadramento del personale in servizio presso il Garante per la radiodiffusione e l'editoria alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè del personale posto in mobilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e degli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Per la copertura dei posti relativi a professionalità corrispondenti a qualifiche funzionali superiori alla VII si provvede mediante pubblici concorsi ovvero mediante inquadramento del personale di equivalente professionalità in servizio presso il Garante per la radiodiffusione e l'editoria alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. L'Autorità può avvalersi di collaborazioni esterne per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti, in numero non superiore a trenta, a tempo determinato di diritto privato, di durata comunque non superiore a tre anni.

9. Il personale in servizio presso l'Autorità non può assumere altro impiego o incarico nè esercitare attività professionali, commerciali e industriali.

10. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità si provvede attraverso una riallocazione della spesa attualmente prevista per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e per l'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, con quote dei canoni di concessione e delle tasse di autorizzazione per infrastrutture e servizi di telecomunicazione e di distribuzione di programmi sonori e televisivi, con un apposito sovrapprezzo sulle tariffe dei servizi di telecomunicazione, sulla base di decreti emanati dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle comunicazioni.

Art. 8.

*(Regolamento generale
delle telecomunicazioni e della distribuzione
radiotelevisiva via cavo e via satellite)*

1. La materia delle telecomunicazioni e della distribuzione di programmi televisivi via cavo e via satellite è demandata alla fonte regolamentare ai sensi del comma 2.

2. Su proposta dell'Autorità, il Ministero delle comunicazioni predispone uno schema di regolamento sulle materie di cui al comma 1; lo schema è inviato alle Commissioni parlamentari competenti per materia che esprimono osservazioni entro trenta giorni dall'assegnazione. Lo schema, con le osservazioni, è trasmesso al Comitato parlamentare per l'approvazione. In caso di approvazione senza modificazioni è emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni. In caso di approvazione con modificazioni, lo schema è reso conforme alla deliberazione del Comitato parlamentare ed è quindi emanato. In caso di reiezione è sottoposto al Comitato parlamentare un nuovo schema predisposto ai sensi del presente comma. Qualora il Comitato parlamentare non si esprime sullo schema entro quarantacinque giorni dall'assegnazione, esso si intende approvato senza modificazioni. La procedura di cui al presente comma è seguita in caso di successivi aggiornamenti o modificazioni.

3. Il regolamento si uniforma ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) liberalizzazione della costruzione e della gestione di infrastrutture di telecomunicazione o per distribuzione di programmi sonori e televisivi via cavo e via satellite, previo rilascio di concessioni subordinate al possesso di predeterminati requisiti di affidabilità finanziaria, organizzativa e morale, al pagamento di un canone determinato in misura uguale per tutti i concessionari, nonchè all'osservanza di specifiche norme tecniche volte a garantire l'interconnessione delle reti e l'interoperabilità dei servizi. Fino al 1° gennaio 1998 sono rilasciate, oltre a quelle già in essere alla data di entrata

in vigore della presente legge, nuove concessioni di costruzione e gestione esclusivamente per singole aree del territorio nazionale ovvero al fine di costituire reti aziendali o per gruppi chiusi di utenti, secondo disposizioni dell'Autorità. Le concessioni per infrastrutture di ambito pluriregionale e nazionale sono rilasciate dall'Autorità; quelle riguardanti ambiti regionali sono rilasciate dalle regioni, quelli concernenti ambiti comunali dai comuni. Gli enti concedenti, in presenza di un concorso di domande di concessione, adottano procedure di asta pubblica, con offerte in aumento su un canone base o su un corrispettivo in unica soluzione, in ordine alla scelta dei concessionari. Il regolamento determina la durata della concessione, compatibile con ragionevoli previsioni di recupero dell'investimento, gli obblighi del concessionario, le fattispecie della revoca e del rinnovo;

b) attuazione delle direttive comunitarie in materia di telecomunicazioni e di distribuzione di programmi sonori e televisivi via cavo e via satellite non recepite alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) gli enti concedenti possono imporre a taluni concessionari obblighi di servizio universale per i quali è stipulato apposito contratto di pubblico servizio; nel caso di concessionari in ambito pluriregionale e nazionale il contratto è istruito dall'Autorità e quindi stipulato dal Ministero delle comunicazioni. Gli obblighi di servizio universale sono compensati a cura degli enti concedenti in base ad una trasparente procedura di valutazione degli oneri relativi, a valere sui proventi dei canoni di concessione e delle tasse di autorizzazione;

d) liberalizzazione di tutti i servizi di telecomunicazione, ivi compresa la telefonia vocale; l'accesso al mercato è sottoposto ad autorizzazione che è rilasciata in presenza di obiettivi e non discriminatori requisiti di affidabilità finanziaria, organizzativa e morale, entro tempi certi e senza predeterminazione del numero dei soggetti autorizzati. Il regolamento determina la durata dell'autorizzazione. L'autorizzazione è sottoposta al pagamento di una tassa annuale per il contributo agli oneri del servi-

zio universale; i soggetti autorizzati sono subordinati al potere normativo dell'Autorità al fine di garantire l'integrità della rete;

e) i soggetti titolari di concessione per costruzione e gestione di infrastrutture di telecomunicazioni possono essere titolari di autorizzazione per offerta di servizi o per distribuzione di programmi sonori e televisivi, previa separazione amministrativa e contabile delle due attività e pubblicazione di condizioni di accesso alla rete valide, non solo per i terzi, ma anche per la divisione interna che offre servizi o distribuisce programmi, secondo disposizioni emanate dall'Autorità; le tariffe di accesso alla rete per la divisione che offre servizi o distribuisce programmi sono identiche a quelle in vigore per altri operatori. Fino al 1° gennaio 1998 i titolari di concessione per costruzione e gestione di infrastrutture non possono ottenere autorizzazione per svolgere il servizio di telefonia vocale, ad eccezione di quei concessionari per specifiche aree indicate dall'Autorità i quali richiedano l'autorizzazione per la distribuzione di programmi televisivi via cavo; l'Autorità determina limiti alla capacità dell'infrastruttura utilizzabile da soggetti controllati o collegati al gestore della medesima;

f) i soggetti i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano titolari di concessione ad uso privato di infrastrutture di telecomunicazione possono, a domanda, convertire la concessione per offrire a terzi la capacità trasmissiva ovvero per offrire direttamente servizi a terzi, previa separazione amministrativa e contabile della gestione della rete di telecomunicazioni dall'attività principale e sulla base delle altre disposizioni di cui alla lettera e);

g) in relazione a situazioni di posizione dominante in un mercato, l'Autorità può, per periodi limitati, non concedere concessioni o autorizzazioni per accedere ad altri mercati ad imprese titolari delle medesime posizioni, ovvero a soggetti da esse controllati o ad esse collegati;

h) l'Autorità regola i canoni di accesso alle reti e le tariffe dei servizi di te-

lecomunicazione in contesti monopolistici o oligopolistici, individuati attraverso parametri predeterminati dalla medesima Autorità. In tali casi le tariffe di accesso e quelle dei servizi sono determinate sulla base del costo marginale di lungo periodo, senza criteri di mutualità e con una ripartizione dei costi congiunti che tiene conto delle più recenti elaborazioni della teoria economica; l'aggiornamento di tali tariffe avviene attraverso limiti predeterminati agli incrementi sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo e di un incremento atteso della produttività; l'Autorità può determinare limiti ai ribassi competitivi in presenza di una concorrenza allo stadio iniziale in un settore, che vede protagonista un'impresa in posizione dominante su altro mercato;

i) l'Autorità regola la qualità dei servizi di telecomunicazione e dei programmi sonori e televisivi via cavo e via satellite, imponendo appositi obblighi ai titolari di concessione e di autorizzazione;

l) la distribuzione di programmi sonori e televisivi via cavo e via satellite è sottoposta ad autorizzazione da parte dell'Autorità, rilasciata entro tempi predeterminati sulla base dell'accertamento di requisiti di affidabilità finanziaria, organizzativa e morale, nonché del pagamento di una tassa per concorrere agli oneri di servizio universale. Il regolamento fissa la durata dell'autorizzazione, le modalità di revoca e di rinnovo, le normative concernenti la pubblicità e le sponsorizzazioni, i limiti di cumulo di concessioni e autorizzazioni a favore di un unico soggetto e di altri da esso controllati o ad esso collegati;

m) il regolamento determina i poteri dell'Autorità e degli enti concedenti in termini di vigilanza e controllo, di accertamento delle violazioni e di irrogazione di sanzioni pecuniarie che possono variare tra cinque milioni ed un miliardo di lire, prevedendo fattispecie di disattivazione temporanea degli impianti ovvero di revoca delle autorizzazioni e delle concessioni in caso di recidiva.

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente articolo sono

abrogati gli articoli dal 183 al 218 e dal 244 al 313 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Gli articoli dal 219 al 243 si applicano ad ogni concessionario di infrastrutture di telecomunicazione.

Art. 9.

(Normativa urbanistica)

1. Il rilascio della concessione per la costruzione e gestione di infrastrutture di telecomunicazione assorbe la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere. Qualora rilasciato da un comune, l'atto di concessione per costruzione e gestione di infrastrutture di telecomunicazione, nel caso in cui gli strumenti urbanistici non prevedessero le relative opere, costituisce variante agli strumenti medesimi, non sottoposta ad approvazione regionale, ed assorbe altresì le concessioni relative alla realizzazione delle singole opere.

Art. 10.

(Dismissione delle partecipazioni pubbliche nella STET)

1. Entro trenta giorni dalla costituzione del Comitato parlamentare, il Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su indicazione dell'IRI, sottopone all'approvazione del Comitato medesimo un piano di dismissione delle partecipazioni pubbliche nella STET, determinando limiti al possesso azionario da parte di ogni singolo soggetto, nonché evidenziando proposte di modifiche statutarie volte a istituire il voto di lista per le elezioni degli amministratori e ad attribuire al Governo la titolarità di poteri speciali in ordine al gradimento circa l'assunzione di partecipazioni rilevanti, la conclusione di patti o accordi di cui all'articolo 10, comma

4 della legge 18 febbraio 1992, n. 149, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, la nomina di amministratori, la facoltà di porre il veto relativamente a delibere di contenuto rilevante.

2. L'approvazione del piano da parte del Comitato parlamentare, con eventuali modificazioni, determina l'avvio della procedura e l'attivazione delle procedure per le modifiche statutarie. In caso di reiezione i Ministri sottopongono un nuovo schema di piano all'approvazione del Comitato. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione il Comitato parlamentare non si sia pronunciato, il piano si intende approvato.

